



## **COMUNE DI TICINETO**

# **Regolamento per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale**

ALL. DCC N. 6/2016

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Definizioni**

**Art. 2 – Oggetto e finalità**

**Art. 3 – Definizione attività di interesse pubblico**

**Art. 4 – Quadro delle competenze**

**Art. 5 – Competenze del Consiglio Comunale**

**Art. 6 – Competenze della Giunta Comunale**

**Art. 7 – Competenze dei responsabili di servizi**

## **TITOLO II - CRITERI GENERALI PER L' USO DELL' IMPIANTO**

**Art. 8 – Concessione in uso**

**Art. 9 – Modalità di assegnazione**

**Art. 10 – Modalità di utilizzo**

**Art. 11 – Orari di utilizzo impianti**

**Art. 12 – Durata della concessione in uso degli impianti**

**Art. 13 – Rinuncia**

**Art. 14 – Sospensione**

**Art. 15 – Revoca**

**Art. 16 – Concessione manifestazioni non sportive**

## **TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE**

**Art. 17 – Modalità di gestione**

**Art. 18 – Contabilità e rendiconto**

**Art. 19 – Revoca e concessione**

## **TITOLO IV – TARIFFE**

**Art. 20 – Determinazione tariffe**

**Art. 21 – Modalità di pagamento**

**Art. 22 – Uso gratuito degli impianti**

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 23 - Rinvii**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

### **ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione dell'unico impianto sportivo di proprietà comunale sito in Via Carlo Portalupi-Circonvallazione Est n. 1, composto da:

- campi da calcio-spogliatoi
- campo da calcetto
- tensostruttura polifunzionale
- piastra polifunzionale
- locale di ristoro
- sala biliardo- infermeria
- locali magazzini

L'impianto di cui sopra è destinato a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare le strutture destinate allo sport.

L'uso dell'impianto sportivo di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

### **ART. 3 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO**

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività agonistica, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

#### **ART. 4 - QUADRO DELLE COMPETENZE**

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- i Responsabili di Servizi.

#### **ART. 5 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo dell'impianto sportivo al fine di razionalizzare il suo utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni dell'impianto sportivo;

#### **ART. 6 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Spetta alla Giunta Comunale:

individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

- a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.
- c) determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti.
- d) stabilire gli interventi di manutenzione per il mantenimento e l'efficienza degli impianti

## **ART. 7 - COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SERVIZI**

Spetta ai Responsabili di servizi:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

## **TITOLO II - CRITERI GENERALI PER L' USO DELL' IMPIANTO**

### **ART. 8 - CONCESSIONE IN USO**

L'impianto sportivo è concesso in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i predefiniti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

L'uso dell'impianto sportivo comunale ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

### **ART. 9 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**

Gli interessati che intendono usufruire dell'impianto sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico predisposto dalla A. C. nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo dell'impianto previste dal Regolamento.

Di norma, la domanda va presentata entro il 31 maggio per la stagione sportiva successiva.

La Giunta definisce con proprio atto i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il Responsabile del Servizio competente, tenendo conto delle seguenti priorità:

- organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse nazionale;
- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.

Le richieste di utilizzo dell'impianto sportivo pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua della struttura.

### **ART. 10 - MODALITA' DI UTILIZZO**

Gli orari di utilizzo dell'impianto sportivo comunale, una volta concesso, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste ed autorizzate.

La Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico (aree verdi e area a ristoro), è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso dell'impianto sportivo a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo dell'impianto, sollevando la Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in esso situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo dell'impianto sportivo.

La A. C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto concesso è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì le ore e i giorni a ciò destinati.

#### **ART. 11 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI**

L'impianto sportivo resterà aperto per le attività sportive nei giorni della settimana stabiliti dalla giunta comunale.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

#### **ART. 12 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI**

La concessione in uso agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo e su richiesta anche per periodi più brevi o più lunghi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato all'utente fino a comunicazione di rinuncia.

#### **ART. 13 - RINUNCIA**

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

#### **ART. 14 - SOSPENSIONE**

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A. C. per lo svolgimento di particolari manifestazioni (tornei, manifestazioni extrasportive quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti l'A.C. provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

#### **ART. 15 - REVOCA**

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.10, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, il Responsabile del servizio, sentita la Giunta Comunale, ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### **ART. 16 - CONCESSIONE MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE**

L'impianto sportivo può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

### **TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE**

#### **ART. 17 - MODALITA' DI GESTIONE**

L'impianto sportivo comunale può essere gestito in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Ai fini della gestione indiretta la concessione in gestione è affidata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:



- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione.

Nello stesso atto di concessione potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

Il concessionario della gestione ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i soggetti titolari del diritto di accesso di cui all'art. 8 del presente regolamento, compatibilmente con la disponibilità degli impianti in base alle attività del gestore.

Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore.

La giunta comunale si riserva, tuttavia, in caso di contrasto tra il gestore e la società sportiva e/o Associazione sportiva che ne richiedano l'uso di definire le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dello stesso compatibilmente con la disponibilità degli impianti in base alle attività del gestore.

I luoghi del centro sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, locali ristoro e area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

#### **ART. 18 - CONTABILITA' E RENDICONTO**

Il gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

#### **ART. 19 - REVOCA CONCESSIONE**

Le concessioni in gestione dell'impianto sportivo sono revocate dalla A. C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi.

La revoca della concessione non pregiudica gli accordi intercorsi sottoscritti tra il concessionario e le associazioni/società sportive per l'uso dell'impianto.

Tali accordi si riverberano con il nuovo concessionario fino alla naturale scadenza dell'accordo.

## **TITOLO IV - TARIFFE**

### **ART. 20 - DETERMINAZIONE TARIFFE**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate ed aggiornate annualmente dalla giunta comunale.

Le tariffe possono essere:

- orarie
- a prestazione
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe potranno essere differenziate in base e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

### **ART. 21 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi per la gestione, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario, negli altri casi al Comune.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fideiussoria, o cauzione.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

La giunta in relazione al tipo di manifestazione definisce il valore della garanzia fideiussoria e può esentare gli organizzatori dall'obbligo di presentare polizza fideiussoria.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

Nell'impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

#### **ART. 22 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI**

L'uso dell'impianto comunale è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale delle manifestazioni.

#### **TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **ART. 23 - RINVII**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia.